



Istituto di Ricerche Internazionali
ARCHIVIO DISARMO

Piazza Cavour 17 - 00193 Roma
tel. 0636000343/4 fax 0636000345
email: info@archiviodisarmo.it
www.archiviodisarmo.it

Trattati sul controllo degli armamenti

1998 - Codice di Condotta dell'Unione Europea per le Esportazioni di Armi

Nel 1998 è stato adottato il **Codice di Condotta dell'Unione Europea per le Esportazioni di Armi** (in allegato il testo completo). Prevede otto criteri che devono guidare gli Stati firmatari nel concedere le licenze a trasferimenti militari: il rispetto di embarghi e altre sanzioni decretati dall'ONU e dall'UE, degli accordi sulla non proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche, del trattato di Ottawa che bandisce le mine antiuomo; il rispetto dei diritti umani nel Paese ricevente; l'esistenza di tensioni e conflitti armati; il rischio evidente che il destinatario utilizzi tali armi per aggredire un altro Paese o per minare la pace, la sicurezza e la stabilità regionale; il rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Membri; il rispetto del diritto internazionale e in particolare il comportamento del ricevente nei confronti del terrorismo; il rischio che il materiale esportato possa essere deviato verso terzi destinatari o paesi terzi (triangolazioni); la compatibilità dell'esportazione con le esigenze legittime di sicurezza e di difesa e la capacità economica, lo sviluppo sostenibile e le risorse del Paese.

Inoltre, prevede un meccanismo di consultazione: quando uno Stato nega un'autorizzazione all'esportazione di una commessa militare deve informare gli altri partners con una spiegazione dettagliata. Ogni Stato, prima di concedere il via libera, deve consultare il Paese che lo ha precedentemente rifiutato (consultazione bilaterale, in questo caso). E se decidesse di dare ugualmente l'autorizzazione, deve darne comunicazione al Paese che aveva in precedenza rifiutato, motivando la decisione.

Bisogna, infine, segnalare alcuni aspetti che ne minano l'efficacia: innanzitutto, non è giuridicamente vincolante per gli Stati che lo hanno adottato spontaneamente. Poi, oltre alla vaghezza nella formulazione dei criteri, non prevede regolamentazioni sulle licenze di produzione e sulle intermediazioni e non è integrato con strumenti di controllo sulla destinazione finale o con certificati di utilizzo finale.